CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

(ART. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

TRA		
L'Università degli Studi di Verona, rappresentata dal Prof, nato a il, in qualità di Rettore dell'Università medesima;		
nato a il, in qualità di Rettore dell'Università medesima;		
La Regione del Veneto, rappresentata dal dirigente del Servizio Dotazioni Organiche e Relazioni Sindacali presso la Segreteria Regionale per la Sanità, Dott.		
delega del Prot. II del Presidente della Regione del Veneto		
Dott;		
${f E}$		
II/La Dott./Dott.ssa, nat_ a		
il, C.F, ammess_ alla Scuola di		
II/La Dott./Dott.ssa		
iscritt_ al primo anno di corso.		
A seguito di utile inserimento nella graduatoria del concorso di formazione specialistica		
presso la suddetta scuola dell'Università degli Studi di Verona, per i posti riservati e in		
sovrannumero ai medici di ruolo del SSN, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 368/1999 e		
successive modifiche.		
SI STIPULA		
il presente contratto, finalizzato esclusivamente all'apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della scuola in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'Università e non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.		
ART. 1		
1. Il contratto ha la durata di un anno, a decorrere dal . Il presente		
contratto è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti.		
2. Il rapporto instaurato con il presente contratto cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 5.		
3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate.		

4. Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

- 5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
- a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell'ambito della durata del corso di specializzazione;
- d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata.
- e) il venir meno dei requisiti legittimanti per l'ammissione alla scuola di specializzazione sui posti riservati e in sovrannumero.

ART. 2

- 1. Il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.
- 2. L'Università e la Regione si impegnano a far seguire il medico in formazione specialistica da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della scuola, che non potrà seguire più di tre medici in formazione.
- 3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti didattici e agli accordi tra Università e Azienda sanitaria coinvolta. Tale programma sarà portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione.

ART. 3

- 1. L'Università e la Regione garantiscono al medico in formazione specialistica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolante alle direttive ricevute dal tutore, in coerenza al processo formativo. L'attività del medico in formazione specialistica deve essere comunque coerente con il percorso formativo. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.
- 2. L'Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso.

ART. 4

1. Il medico in formazione specialistica si impegna ad assolvere un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico della scuola.

2. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

ART. 5

- 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, al medico in formazione specialistica verrà corrisposto dall'Ente sanitario di appartenenza il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali tra loro vigenti.
- 2. L'azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 6

- 1. I dati scambiati per la stipula del presente Contratto o nel corso della sua esecuzione saranno trattati dalle Parti nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni normative nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.
- 2. Per tutti i compiti assegnati dalla Azienda sanitaria al medico in formazione specialistica, che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto della stessa, il medico agisce sotto l'autorità dell'Azienda che, limitatamente a tali trattamenti, risulta titolare del trattamento.

ART. 7

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, 37, 38, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente contratto.
- 2. Eventuali controversie sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro competente.

	ART. 8
Il presente contratto decorre dalla data del	
	I Contraenti:
per l'Università degli Studi di V	
(Prof.	_)
per la Regione del Veneto	
(Dott.)

Il/La Dott./Dott.ssa